



CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA ROVIGO

I mercoledì dell'Albo

Principali novità della disciplina delle spedizioni dei rifiuti reg. (UE) 2024/1157

Webinar del 27.06.2024

Dott.ssa Benedetta Bracchetti
Consulenza e formazione per

Spedizioni transfrontaliere di rifiuti
Albo gestori ambientali
Registrazioni ambientali in Paesi UE



bracchetti@bebrconsulting.it

Riferimenti di base della nuova disciplina

Il regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.04.2024 è pubblicato in Gazzetta UE del 30.04.2024,

- entra in vigore il 20 maggio 2024 ma **si applica dal 21 maggio 2026 (salvo eccezioni)**,
- abroga il reg. (CE) n. 1013/2006 dal 20 maggio 2024.

Regime transitorio ARTICOLATO. Perché?

- il nuovo reg. prevede modifiche strutturali alla disciplina, di grande impatto
- necessario elaborare ed emanare la disciplina attuativa
- gli operatori economici devono poter valutare i futuri scenari

Regime transitorio – aspetti salienti

Il **reg. (CE) 1013/2006** continua a disciplinare le spedizioni transfrontaliere di rifiuti fino al **21 maggio 2026**, salvo alcune eccezioni.

In particolare, per quanto riguarda **l'export dalla UE verso Paesi non OCSE**:

- l'art. 37 del reg. 1013/2006 continua ad applicarsi fino al **21 maggio 2027**,
- il reg. (CE) n. 1418/2007 è abrogato dal **21 maggio 2027**;

Regime transitorio – aspetti salienti

- il reg. (CE) 1013/2006 continua ad applicarsi alle spedizioni soggette a notifica per cui l'autorità di destino (AD) ha rilasciato conferma di ricevimento **prima del 21 maggio 2026**. **Le disposizioni del reg. 2024/1157 NON si applicano a queste spedizioni.**
- le operazioni di R/D per spedizioni che le autorità competenti (AC) hanno autorizzato ai sensi del reg. 1013/2006, devono essere completate entro il **21 maggio 2027**;
- le spedizioni autorizzate a destino verso impianti R dotati di autorizzazione preventiva ai sensi del reg. 1013/2006 devono essere completate entro **21 maggio 2029**;
- l'autorizzazione preventiva per un impianto R cessa di essere valida **entro il 20 maggio 2029**.

Macro obiettivi del reg. 2024/1157

Con il Green New Deal e il New Circular Economy Action Plan, la UE si è posta, in tema di spedizioni di rifiuti, i seguenti obiettivi:

1. agevolare le spedizioni di rifiuti per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nell'UE;
2. non esportare le sfide della UE in materia di rifiuti verso paesi terzi; e
3. affrontare in modo più efficace le spedizioni illegali di rifiuti

Detti obiettivi sono trasposti nell'art. 1 del nuovo regolamento.

Finalità e campo di applicazione del reg. 2024/1157

Il reg. si applica alle spedizioni:

- **tra Stati UE con o senza transito attraverso Paesi terzi**
- **importati nella UE da Paesi terzi**
- **esportati dalla UE verso Paesi terzi**
- **in transito attraverso l'Unione provenienti e destinati da/per Paesi terzi**

Definizioni di maggior rilievo



Definizioni

Spedizione: il trasporto, effettuato o pianificato, di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento dalla località in cui il trasporto inizia fino al ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto che effettua lo smaltimento o il recupero nel paese di destinazione:

- a) tra un paese e un altro paese;
- b) tra un paese e un paese o territorio d'oltremare o un'altra zona, sotto la protezione del paese;
- c) tra un paese e una zona geografica che non fa parte di alcun paese in virtù del diritto internazionale;
- d) tra un paese e l'Antartico;
- e) da un paese attraverso una delle zone di cui alle lettere da a) a d);
- f) all'interno di un paese attraverso una delle zone di cui alle lettere da a) a d) e che ha origine e fine nello stesso paese; o
- g) da una zona geografica non soggetta alla giurisdizione nazionale di alcun paese, verso un paese;

Definizioni

importazione: l'introduzione di rifiuti nell'Unione, escluso il transito nel territorio dell'Unione;

esportazione: l'uscita di rifiuti dall'Unione, escluso il transito nel territorio dell'Unione;

transito: la spedizione attraverso uno o più paesi diversi da quello di spedizione o di destinazione;

trasporto di rifiuti: il trasporto di rifiuti su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna;

Definizioni

tragitto: i punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione;

itinerario : l'itinerario tra la località in cui ha inizio la spedizione nel paese di spedizione, attraverso i punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, fino all'impianto di trattamento nel paese di destinazione.


Definizioni di maggior rilievo

smaltimento intermedio: le operazioni di smaltimento elencate alle voci

D8, D9, D13, D14 o D15 dell'allegato I della direttiva 2008/98/CE;

recupero intermedio: le operazioni di recupero elencate alla voce R12 o R13 dell'allegato II della direttiva 2008/98/CE;

Definizioni di maggior rilievo



g) in un modo che, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5,

- non è conforme agli obblighi di cui all'articolo 18, paragrafi 2, 4, 6 e 10, o

- alle informazioni contenute o da fornire nel documento di cui all'all VII, **fatta eccezione per gli errori materiali di minore entità nel documento di cui all'allegato VII.**

Definizioni di maggior rilievo

spedizione illegale in caso di obbligo di notifica:

- a) **senza notifica** alle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;
- b) **senza l'autorizzazione** delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento;
- c) con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuta ai sensi del presente regolamento mediante **falsificazioni, false dichiarazioni o frodi**;
- d) in un modo non conforme alle informazioni contenute nel documento di notifica o contenute nel documento di movimento o da fornire nel medesimo, **fatta eccezione per gli errori materiali di minore entità nel documento di notifica o nel documento di movimento**;
- e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con il diritto dell'Unione o internazionale;
- f) in contrasto con l'articolo 4, paragrafi 1 e 3, o con gli articoli 37, 39, 40, 45, 46, 48, 49, 50 o 52.

Definizioni di maggior rilievo

Come interpretare il riferimento a «errori materiali di minore entità»?

In considerando n. 18 del regolamento si parla di

*«**errori tipografici nelle informazioni fornite al momento della compilazione dei documenti di notifica o di movimento o dei documenti di cui all'allegato VII oppure omissioni di una parte dei dati di contatto di una delle persone coinvolte nella spedizione. Tuttavia, tali eccezioni alla definizione di ciò che costituisce una spedizione illegale dovrebbero essere **rigorosamente limitate agli errori materiali di minore entità che si verificano in via eccezionale, non alterano in modo significativo la sostanza di tali documenti e non pregiudicano il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento****»*

I soggetti coinvolti - definizioni rilevanti



I soggetti coinvolti - definizioni rilevanti

Destinatario: la persona fisica o giuridica, posta sotto la giurisdizione nazionale del paese di destinazione, alla quale siano stati spediti i rifiuti a fini di recupero o smaltimento;

Notificatore:

Si distingue tra

- a) spedizioni provenienti da uno Stato membro

- b) importazione o transito nel territorio dell'Unione di rifiuti che non provengono da uno Stato membro

I soggetti coinvolti - definizioni rilevanti

Notificatore nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro:

una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione nazionale dello Stato membro, che effettua o pianifica di effettuare una spedizione di rifiuti [...], o che fa effettuare o pianifica di far effettuare tale spedizione, a cui **spetta l'obbligo della notifica**:

- i) il produttore iniziale di rifiuti;
- ii) il nuovo produttore di rifiuti che effettua operazioni, prima della spedizione, che comportano una modifica della natura o della composizione dei rifiuti;
- iii) il raccoglitore che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo provenienti da fonti diverse, la spedizione inviata da un'unica località notificata;

(continua...)

I soggetti coinvolti - definizioni rilevanti

Notificatore nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro:

- iv) il commerciante o l'intermediario che agisce per conto di una delle persone di cui ai punti i), ii) o iii); o

- v) qualora tutte le persone di cui ai punti da i) a iv) siano sconosciute o insolventi, il detentore dei rifiuti;

I soggetti coinvolti - definizioni rilevanti

Notificatore nel caso di importazione o transito nel territorio dell'Unione di rifiuti che non provengono da uno Stato membro:

una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione nazionale del paese di spedizione che effettua o pianifica di effettuare, intenda far effettuare o ha fatto effettuare una spedizione:

- i) la persona designata dalla legislazione del paese di spedizione;
- ii) in assenza di una persona designata dalla legislazione del paese di spedizione, il detentore di rifiuti al momento in cui ha avuto luogo l'esportazione.

I soggetti coinvolti - definizioni rilevanti

Persona che organizza la spedizione [per rifiuti sottoposti agli obblighi di informazione]:

una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione nazionale dello Stato membro, che effettua o pianifica di effettuare una spedizione [...], o che fa effettuare o pianifica di effettuare tale spedizione:

- i) il produttore iniziale di rifiuti;
- ii) il nuovo produttore di rifiuti che effettua operazioni, prima della spedizione, che comportano una modifica della natura o della composizione dei rifiuti;
- iii) il raccoglitore che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo provenienti da fonti diverse, la spedizione inviata da un'unica località;
- iv) il commerciante o l'intermediario che agisce per conto di una delle persone di cui ai punti i), ii) o iii); o
- v) qualora tutte le persone di cui ai punti da i) a iv) siano sconosciute o insolventi, il detentore di rifiuti;

Spedizioni nell'Unione europea – Titolo II

Art. 4 - quadro generale delle procedure

Capo I (artt. 5 – 17): notifica, contratto, garanzia finanziaria, procedura, condizioni e condizioni per spedizioni a D, obiezioni per spedizioni a R, notifica generale, autorizzazione preventiva R, obblighi per impianti intermedi

Capo II (art. 18): obblighi di informazione

Capo III (artt. 20 - 21): conservazione doc., pubblicazione dati

Capo IV (artt. 22 - 26): obblighi e costi di ripresa del rifiuto,

Capo V (artt. 27 - 33): disposizioni amministrative, lingua, disciplina del disaccordo

Capo VI - spedizione nell'Unione con transito attraverso Paesi terzi

Digitalizzazione (art. 27, reg. 2024/1157)

Modello adottato:

- sistema centrale informatico **gestito dalla Commissione europea** (prf. 3)
- con possibilità di scambio dati tramite **altri sistemi o SW degli Stati membri**, purchè **interoperabili** con SI (prf. 4)

Digitalizzazione (art. 27)

Il sistema centrale (SI)


- consente la trasmissione e scambio per via elettronica di info e doc.
- consente la **conservazione** dei documenti (art. 20)
- mette a disposizione una **piattaforma per scambio in tempo reale tra sistemi o software disponibili per interscambio elettronico**
- è **interoperabile** con il sistema di scambio elettronico delle informazioni sul **trasporto merci** (reg. UE 2020/1056)
- entro 4 anni da adozione atto di esecuzione sui requisiti del SI, deve essere interconnesso con SPORTELLO UNICO AMBIENTE UE per DOGANE (reg. UE 2022/2399)

Digitalizzazione (art. 27)

Il sistema centrale fornisce **un sito web** per

- la preparazione e il trattamento delle informazioni e della documentazione
- per l'interscambio elettronico dei dati, per trasmettere e scambiare direttamente, per via elettronica, le informazioni e la documentazione per **autorità e operatori che NON utilizzano sistemi o software**

Procedura per spedizioni nell'UE destinate a smaltimento (operazioni D)



Divieto assoluto per specifiche spedizioni nell'UE destinate a smaltimento

Sono vietate le spedizioni nella UE destinate a smaltimento di

- rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, da altri produttori di rifiuti o da entrambi,
- rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un'operazione di trattamento che NON ne ha modificato sostanzialmente le caratteristiche, inclusi
- i combustibili derivati da rifiuti processati da rifiuti urbani non differenziati [ad esempio EER 191210].

Divieto relativo per spedizioni nell'UE destinate a smaltimento

Le spedizioni di tutti i rifiuti destinati a smaltimento nell'UE sono vietate salvo autorizzazione ottenuta ai sensi dell'articolo 11.

Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 11, si applica la **procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta**

Prima di vedere l'art. 11, ricordiamo che....

la Commissione europea deve elaborare sul punto entro il **21 maggio 2027** **linee guida** che definiscano **criteri per applicare le specifiche condizioni di fattibilità tecnica e sostenibilità economica** ai fini della rimozione del divieto.

Condizioni per spedizioni nella UE a D (art. 11)

Per il rilascio dell'autorizzazione a spedizioni destinate a D nella UE devono essere soddisfatte **TUTTE** le seguenti condizioni:

a) **il notificatore dimostra** che:

- i) i rifiuti **NON possono** essere **RECUPERATI in modo tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile o DEVONO essere SMALTITI a causa di obblighi giuridici** a norma del diritto dell'Unione o di quello internazionale;
- ii) i rifiuti **NON** possono essere **smaltiti in modo tecnicamente fattibile e economicamente sostenibile NEL PAESE** in cui sono stati **PRODOTTI**;
- iii) la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato **è conforme alla gerarchia dei rifiuti e ai principi di prossimità e autosufficienza**, come stabilito dalla direttiva 2008/98/CE, e i relativi rifiuti sono gestiti in modo ecologicamente corretto a norma dell'articolo 59;

Condizioni per spedizioni nella UE a D (art. 11)

- b)*** le autorità competenti interessate non dispongono di informazioni secondo cui il notificatore o il destinatario ha subito condanne per aver effettuato una spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell'ambiente o della salute umana nei 5 anni precedenti l'invio della notifica;
- c)*** le autorità competenti interessate non dispongono di informazioni secondo cui il notificatore o l'impianto, nei 5 anni precedenti l'invio della notifica, ha ripetutamente violato gli articoli 15 e 16 in occasione di precedenti spedizioni;
- d)** lo Stato membro di destinazione non ha esercitato il suo diritto [...] di vietare l'importazione di rifiuti pericolosi o di rifiuti elencati all'all. II della Conv. Basilea;

Condizioni per spedizioni nella UE a D (art. 11)

e)* la spedizione pianificata e lo smaltimento pianificato sono conformi alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica nello Stato membro in cui si trova l'autorità competente;

f)* la spedizione pianificata o lo smaltimento pianificato non è in contrasto con gli obblighi risultanti dalle convenzioni internazionali concluse dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati o dall'Unione;


* Condizioni su cui autorità di transito deve effettuare propria valutazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla spedizione

Condizioni per spedizioni nella UE a D (art. 11)

g) i rifiuti saranno trattati conformemente alle norme tecniche giuridicamente vincolanti stabilite a protezione dell'ambiente in relazione allo smaltimento a norma del diritto dell'Unione o nei piani di gestione dei rifiuti elaborati [...], e l'impianto che rientri nel campo d'applicazione della direttiva 2010/75/UE applica le BAT [...] conformemente alla licenza rilasciatagli;

h) i rifiuti **non sono rifiuti urbani indifferenziati** provenienti dalla raccolta domestica o da altri produttori di rifiuti o da entrambi, oppure rifiuti urbani indifferenziati sottoposti a un'operazione di trattamento che non ne ha modificato sostanzialmente le caratteristiche.

Spedizioni nell' UE destinate al recupero (1)



Spedizioni nella UE di rifiuti destinati ad analisi di laboratorio o a prove sperimentali R/D

Considerando 24 del reg. 2024/1157 – come intendere le «prove di trattamento sperimentali»?:

«Le analisi di laboratorio e le prove di trattamento sperimentali sono spesso uno strumento necessario per valutare la natura dei rifiuti e la loro idoneità alle operazioni di recupero e smaltimento. **Operazioni di gestione dei rifiuti appropriate e innovative sono fondamentali per garantire una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti e per stabilire modelli imprenditoriali dell'economia circolare nell'Unione.**

Inoltre, per ottenere risultati accurati, è opportuno consentire la spedizione, all'interno dell'Unione, di una quantità di rifiuti **sufficientemente significativa** ai fini delle analisi di laboratorio e delle prove di trattamento sperimentali, **soprattutto in virtù del fatto che nell'Unione esistono norme e pratiche di gestione dei rifiuti più sviluppate rispetto alla maggior parte dei paesi terzi.**

Spedizioni nella UE di rifiuti destinati ad analisi di laboratorio o a prove sperimentali R/D

Art. 4, prf 5:

In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, le spedizioni di rifiuti

- esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio o

- **a prove di trattamento sperimentali,**

allo scopo di


- accertare le caratteristiche fisiche o chimiche dei rifiuti o di

- determinare la loro idoneità al recupero o allo smaltimento,

sono soggette agli obblighi generali di informazione [...] qualora siano

soddisfatte **tutte le condizioni** seguenti:

Spedizioni nell' UE destinate al recupero (2)



Sintesi delle novità per obblighi di informazione (art. 18)

- Obbligo registrazione/autorizzazione del soggetto che organizza ai sensi del capo IV della direttiva 2008/98/CE se si tratta del nuovo produttore, raccoglitore, commerciante/intermediario (!)
- obbligo di autorizzazione dell'impianto R di destino ai sensi del capo IV della direttiva 2008/98/CE
- obbligo di fornire al soggetto che organizza copia dell'autorizzazione dell'impianto di destino prima dell'inizio della spedizione
- obbligo di firma dell'all. VII da parte del produttore/raccoglitore quando questi non è il soggetto che organizza la spedizione (!)

Sintesi delle novità per obblighi di informazione (art. 18)

- contratto per il recupero (contenuti minimi, tempi) (!)
- allegato VII disponibile per via elettronica anche durante il trasporto (o con altre modalità nel mezzo di trasporto purché coerenti con info elettroniche) (!)
- **comunicazione preventiva** (almeno 2 gg lavorativi prima della spedizione)
- comunicazioni successive:
 - **conferma ricevimento rifiuto entro 2 gg di calendario**
 - **certificato di avvenuto recupero del rifiuto**
- digitalizzazione delle informazioni

Obblighi di informazione - contratto per il recupero

Art. 18, prf. 10:

Tutte le spedizioni di

- rifiuti dell'all. III, IIIA, IIIB e di
- rifiuti destinati ad analisi di laboratorio o prove sperimentali 

sono soggette all'obbligo di stipula di un contratto tra

- la persona che organizza la spedizione e
- il destinatario

per il recupero dei rifiuti.

Se il destinatario non è l'operatore dell'impianto, **il contratto è firmato anche dall'operatore dell'impianto.**

Obblighi di informazione - contratto per il recupero

Art. 18, prf. 10:

Il contratto

- diviene **efficace al più tardi quando l'allegato VII è compilato** (cioè al più tardi 2 gg lavorativi prima che inizi la spedizione) e
- rimane efficace **per tutta la durata della spedizione fino al rilascio di un certificato** di avvenuto recupero
- deve essere **coerente** con l'allegato VII.

Obblighi di informazione - contratto per il recupero

Art. 18, prf. 10:

Il contratto **deve** contenere almeno informazioni su

- persona che organizza la spedizione,
- destinatario e
- Impianto di recupero,
- identità delle persone che rappresentano ciascuna parte,
- descrizione dei rifiuti,
- codici identificativi dei rifiuti,
- quantitativo dei rifiuti oggetto del contratto,
- operazione di recupero e
- periodo di validità del contratto.

Obblighi di informazione - contratto per il recupero

Art. 18, prf. 10:

Il contratto prevede che se la spedizione di rifiuti o il loro recupero

- non possono essere portati a termine come previsto o
- se la spedizione risulta illegale,

la persona che organizza la spedizione o, se essa non è in grado di assicurare il completamento della spedizione di rifiuti o il loro recupero, **il destinatario**, abbia l'obbligo di riprendere i rifiuti o assicurare che siano recuperati in modo alternativo, nonchè, se necessario, che siano stoccati nel frattempo.

Obbligo di fornire copia del contratto e di qualsiasi accordo per rifiuti destinati a analisi di laboratorio o prove sperimentali **alle autorità coinvolte nelle ispezioni.**

Obblighi di informazione - altre specificità

- se i rifiuti sono spediti tra **2 stabilimenti sotto il controllo dello stesso soggetto giuridico**, il contratto può essere sostituito da una dichiarazione di detto soggetto di analogo contenuto.
- le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 sono soggette ai vincoli di riservatezza eventualmente previsti dalla legislazione dell'Unione e nazionale

Obblighi di informazione - altre specificità

- se una spedizione è destinata al **recupero intermedio**, nell'Allegato VII devono essere indicati,
 - oltre al recupero intermedio iniziale,
 - l'impianto in cui è previsto il recupero intermedio o non intermedio *direttamente successivo* al recupero intermedio iniziale e
 - i codici R di tali operazioni, nonché,
 - **se possibile**, gli impianti in cui è previsto il *recupero successivo* intermedio o non intermedio e i codici R di tali operazioni.

Obblighi di informazione - allegato VII (1)

ALLEGATO VII

INFORMAZIONI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LE SPEDIZIONI DI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFI 4 E 5

Informazioni sulle spedizioni¹

Persona che organizza la spedizione Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Indirizzo e-mail:		2. Importatore/destinatario Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Indirizzo e-mail:	
3. Quantitativo effettivo: Tonnellate (Mg): m ³ :		4. Data effettiva della spedizione: 4 bis. numero di identificazione del container, se del caso:	
5.(a) Primo vettore² Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Indirizzo e-mail: Mezzi di trasporto: Data della presa in carico: Firma:	5.(b) Secondo vettore Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Indirizzo e-mail: Mezzi di trasporto: Data della presa in carico: Firma:	5.(c) Terzo vettore Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Indirizzo e-mail: Mezzi di trasporto: Data della presa in carico: Firma:	
6. Produttore dei rifiuti³ Nome:		8. Operazione di recupero (o eventualmente di smaltimento nel	

¹ Informazioni che devono accompagnare le spedizioni di rifiuti dell'elenco verde destinati al recupero o di rifiuti destinati ad analisi di laboratorio o a prove di trattamento conformemente al regolamento (UE)2024/....⁺

⁺ [GU: inserire il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 84/23 (2021/0367 (COD))]

² **Se più di tre vettori, allegare** le informazioni relative a tutti i vettori coinvolti nella spedizione in questione, **come richiesto nelle caselle a), b) e c).**

³ Se la persona che organizza la spedizione non è il produttore *originario* o il raccoglitore dei rifiuti, **né il nuovo produttore o raccoglitore di rifiuti**, occorre fornire informazioni in merito al produttore o al raccoglitore *originario*, **al nuovo produttore o raccoglitore** dei rifiuti.

Obblighi di informazione - allegato VII (2)



Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Indirizzo e-mail:	caso di rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 5 Codice D/Codice R ⁴ :	
6 bis. Ubicazione di partenza della spedizione <i>Indirizzo:</i> <i>Nome della persona responsabile dell'ubicazione⁵</i> <i>Indirizzo:</i> <i>Persona da contattare:</i> <i>Tel.:</i> <i>Indirizzo e-mail:</i>	9. Denominazione abituale dei rifiuti	
7. Impianto di recupero⁶ <input type="checkbox"/> Laboratorio <input type="checkbox"/> Nome: Indirizzo: Persona da contattare: Tel.: Indirizzo e-mail:	10. Identificazione dei rifiuti (indicare i codici pertinenti): i. Convenzione di Basilea, allegato IX: ii. Codice OCSE (se diverso da i): iii. Allegato III A ⁷ : iv. Allegato III B ⁸ : v. Elenco UE dei rifiuti: vi. Codice nazionale: vii. Altro (specificare):	
11. Paesi/Stati interessati:		
Esportazione/spedizione	Transito	Importazione/destinazione

- ⁴ In caso di operazione R12/R13, allegare anche le informazioni corrispondenti sull'impianto in cui è previsto il recupero intermedio o non intermedio direttamente successivo al recupero intermedio iniziale, nonché, ove possibile, gli impianti in cui sono previste le successive operazioni di recupero intermedio o non intermedio.
- ⁵ *Se del caso, inserire "Come nella casella 1" o "Come nella casella 6".*
- ⁶ *In caso di trattamento R12/R13, allegare anche le informazioni corrispondenti sull'impianto in cui è previsto il recupero intermedio o non intermedio direttamente successivo al recupero intermedio iniziale, nonché, ove possibile, gli impianti in cui sono previste le successive operazioni di recupero intermedio o non intermedio.*
- ⁷ Devono essere utilizzati il codice o i codici pertinenti indicati nell'allegato III A, nella sequenza appropriata. Talune voci della convenzione di Basilea come B1100 e B3020 riguardano unicamente flussi particolari di rifiuti, come indicato nell'allegato III A.
- ⁸ Devono essere utilizzati i codici BEU elencati nell'allegato III B.

Obblighi di informazione - allegato VII (3)

12. Dichiarazione della persona che organizza la spedizione e del produttore di rifiuti⁹: Dichiaro in fede che le informazioni fornite sono complete ed esatte. Dichiaro che sono stati assunti obblighi <i>contrattuali</i> scritti efficaci con il destinatario e, se del caso, con l'operatore dell'impianto, <i>e che qualsiasi accordo delle autorità competenti in materia di dispaccio e destinazione è stato fornito in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5:</i>			
Nome <i>della persona che organizza la spedizione:</i>		Data:	
Firma:			
Nome <i>del produttore:</i>		Data:	
Firma:			
13. La spedizione è stata ricevuta dall'importatore-destinatario (se non si tratta di un impianto)			
Nome:		Data:	Firma:
DA COMPILARE A CURA DELL'IMPIANTO DI RECUPERO O DEL LABORATORIO:			
14. La spedizione è stata ricevuta dall'impianto di recupero <input type="checkbox"/> dal laboratorio <input type="checkbox"/>			
Quantitativo ricevuto:			
Tonnellate (Mg):	m ³ :		
Nome:	Data:	Firma:	
15. Dichiaro in fede che il recupero di rifiuti di cui sopra è stato completato Quantitativo preparato per il riutilizzo o riciclato altro recupero			
Tonnellate (Mg):	m ³ :		
Nome:	Data:	Firma:	



⁹ *Se la persona che organizza la spedizione non è il produttore originario o il nuovo produttore o raccoglitore di rifiuti, deve firmare il produttore originario o il nuovo produttore o raccoglitore di rifiuti. Quando il produttore o il raccoglitore non è noto o è insolvente, deve firmare il detentore dei rifiuti.*

Obblighi di informazione - disciplina attuativa

Entro **21 maggio 2026**, la Commissione UE deve adottare un **atto delegato per definire le ISTRUZIONI** di compilazione dell'allegato VII

Importante richiamare anche art. 29, prf. 6:

La Commissione è autorizzata ad adottare **atti delegati per stabilire CRITERI** (quali soglie di contaminazione) sulla cui base determinati rifiuti sono **classificati** negli allegati III, IIIA, IIIB, IV.

Procedura di notifica - Contratto per R/D dei rifiuti

Per le spedizioni soggette a notifica, obbligo di stipulare tra il **notificatore** e il **destinatario** un contratto per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti oggetto di spedizione.

Se il destinatario non è il gestore dell'impianto R/D, il **contratto deve essere anche sottoscritto dall'operatore dell'impianto**.

Il contratto **deve essere stipulato e diviene efficace**

- al momento della notifica e
- per tutta la durata della spedizione
- fino al rilascio del certificato di avvenuto R/D intermedio/non intermedio del rifiuto, a seconda dei casi.

Procedura di notifica - Contratto per R/D dei rifiuti

Il contratto **deve essere coerente con il documento di notifica (1a) e di movimento (1b) e contenere almeno informazioni su**

- notificatore, destinatario, impianto nonché rappresentanti di ciascuna parte
- numero di notifica
- denominazione e composizione del rifiuto
- codici di identificazione del rifiuto
- quantità di rifiuto oggetto del contratto
- operazione R/D
- periodo di validità del contratto

Notifica (art. 5)

E' l'istanza scritta trasmessa dal notificatore a TUTTE le autorità competenti interessate volta ad ottenere l'autorizzazione per effettuare la spedizione dei rifiuti

- dalla località in cui la spedizione inizia
- fino all'impianto di destinazione finale dei rifiuti stessi,
- comprese le fasi intermedie e non intermedie di recupero o smaltimento.

Se il successivo R/D intermedio o non intermedio è effettuato **in un paese diverso dal primo paese** di destinazione, il R/D non intermedio e la località di detto R/D sono indicati nella notifica e si applica l'articolo 15, prf. 7 (nuova notifica).

Requisiti del notificatore ai fini della notifica

Art. 5, prf. 1:

- Il nuovo produttore del rifiuto,
- il raccoglitore,
- l'intermediario o il commerciante

possono, in qualità di notificatore, trasmettere una notifica se hanno ottenuto un'autorizzazione o registrazione ai sensi del capo IV della dir. 2008/98/CE.

Notifica – quali codici rifiuto indicare

Art. 5, prf. 10:

Nel documento 1a e 1b è specificato

- **un solo codice di identificazione dei rifiuti** come indicato nell'allegato III, IIIA, IIIB o IV;
- nei casi di rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell'allegato III, III B o IV, **un solo codice di identificazione dei rifiuti EER**, fatta eccezione per:
 - a) i rifiuti NON classificati sotto una voce specifica nell'alle. III, IIIB o IV, che possono essere specificati utilizzando più di un codice EER, qualora tutti i rifiuti coperti dalla notifica abbiano caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili, ma non si tratti di una miscela di rifiuti; o
 - b) le miscele di rifiuti che non sono classificate sotto una voce specifica nell'all. III, IIIA, IIIB o IV, per le quali
 - **il codice EER e**
 - **il codice di identificazione dell'all. III, IIIB o IV di ciascuna frazione di rifiuti (quest'ultimo se disponibile) devono essere specificati in ordine di importanza** in 1a e 1b

Notifica – quali codici rifiuto indicare

Art. 5, prf. 11:

I rifiuti o le miscele di rifiuti specificati in conformità del prf. 10, **possono** **essere ulteriormente** specificati indicando

- il relativo codice di identificazione dei rifiuti dall'elenco EER e
- **altri codici di identificazione pertinenti.**

Notifica generale (art. 13)

Consiste in una procedura cumulativa di notifica che consente ai diversi soggetti coinvolti dalle spedizioni un notevole snellimento procedurale.

La notifica generale è effettuata mediante il documento di notifica e l'accordo in ordine al suo espletamento può essere subordinato all'invio a posteriori, da parte del notificatore, di informazioni complementari alle autorità competenti interessate ai sensi dell'art. 5, prf. da 3 a 6.

Condizioni per notifica generale (art. 13)

- a) i rifiuti contenuti nelle diverse spedizioni (art. 5, prf. 10) hanno caratteristiche fisiche e chimiche **sostanzialmente simili**;
- b) i rifiuti contenuti nelle diverse spedizioni sono spediti **allo stesso destinatario e allo stesso impianto**;
- c) gli eventuali **paesi di transito** sono gli stessi, **il tragitto** delle diverse spedizioni è **indicato nel documento di notifica** o allegato a tale documento **e il luogo da cui parte la spedizione è lo stesso**.

Il notificatore può indicare in un allegato a notifica uno o più possibili tragitti alternativi.

Il documento di movimento deve riportare informazioni

- sul tragitto da seguire indicato nel documento di notifica, nonché
- su eventuali tragitti alternativi da seguire in caso di circostanze impreviste e indicati nel documento di notifica.

Casi di disaccordo tra Stati membri

Art. 29:

Le disposizioni di cui al 3. comma si applicano fatti salvi

- l'art. 23, paragrafo 2, e l'allegato VI della direttiva 2012/19/UE (RAEE), nonché
- l'articolo 72, paragrafo 2, e l'allegato XIV del reg. (UE) 2023/1542 (batterie e rifiuti batterie)

La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire criteri dettagliati per l'applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1, 3. comma, a sostanze od oggetti specifici per i quali la distinzione tra beni usati e rifiuti è di particolare importanza per l'esportazione di rifiuti dall'Unione.

Casi di disaccordo tra autorità di spedizione e destino

Art. 29:

Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano sulla classificazione di un oggetto o una sostanza come rifiuto o meno, tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 1 e delle condizioni o decisioni adottate a livello dell'Unione o dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 o 6 della direttiva 2008/98/CE, **l'oggetto o la sostanza è trattato/a come rifiuto** ai fini della spedizione.

Ciò avviene fatto salvo **il diritto del paese di destinazione di trattare i materiali spediti, dopo il loro arrivo, conformemente alla legislazione nazionale**, allorché tale legislazione è conforme al diritto dell'Unione o internazionale.

Casi di disaccordo tra autorità di spedizione e destino

Art. 29:

Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano sulla classificazione di un **rifiuto** destinato al recupero come rifiuto che figura negli allegati **III, III A, III B o IV** oppure che non figura in nessuno di tali allegati, la spedizione del rifiuto è soggetta all'articolo 4, paragrafo 2 (**procedura di notifica**).

Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano sulla classificazione dell'operazione di trattamento dei rifiuti come **operazione di recupero o di smaltimento**, si applicano le disposizioni del regolamento in materia di smaltimento.

Casi di disaccordo tra autorità di spedizione e destino

Art. 29:

Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano sulla classificazione **dell'operazione di trattamento** dei rifiuti come operazione **intermedia o non intermedia**, si applicano le disposizioni del presente regolamento in materia di **operazioni intermedie**.

Divieto di esportazione per rifiuti destinati a smaltimento

Art. 37:

Confermato il divieto di esportazione dalla UE di rifiuti destinati a smaltimento, ad eccezione delle spedizioni destinate a Paesi EFTA aderenti alla Convenzione di Basilea.

La spedizione é comunque vietata se:

- a) se il paese EFTA proibisce l'importazione di tali rifiuti;
- b) **se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1;**
- c) se l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che nel paese di destinazione i rifiuti non saranno gestiti in modo ecologicamente corretto (art. 59).

Divieto di esportazione per rifiuti pericolosi o altri rif. destinati a recupero verso Paesi non OCSE

Art. 39:

- rifiuti pericolosi che figurano nella parte 1 dell'all. V del reg.
- rifiuti pericolosi dell'elenco europeo dei rifiuti (EER*)
- rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, da altri produttori di rifiuti o da entrambi, nonché rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un'operazione di trattamento che non ne ha modificato sostanzialmente le caratteristiche, inclusi i combustibili derivati da rifiuti processati da rifiuti urbani non differenziati;
- rifiuti che figurano nella parte 2 dell'all. V del reg.

Divieto di esportazione per rifiuti pericolosi o specifici destinati a recupero verso Paesi non OCSE

Art. 39:


- dal 21 novembre 2026, i rifiuti plastici classificati alla voce B3011;
- rifiuti elencati nell'all. III, IIIB e miscele di rifiuti elencati nell'all. IIIA contaminati da altri materiali in modo tale da
 - aumentare i rischi associati ai rifiuti così da rendere opportuno il loro rinvio alla procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta tenuto conto delle caratteristiche di pericolo o
 - da impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto;
- rifiuti o miscele di rifiuti contenenti o contaminati da inquinanti organici persistenti (POP) in quantità pari o superiore ad uno dei limiti di concentrazione indicato all'all. IV del reg. 2019/1021

Divieto di esportazione per rifiuti pericolosi o specifici destinati a recupero verso Paesi non OCSE

Art. 39:

- rifiuti **pericolosi** non classificati sotto una voce specifica dell'all. V del reg. o dell'EER
- **miscele di rifiuti pericolosi** e **miscele di pericolosi con non pericolosi** non classificati sotto una voce specifica dell'all. V del reg. o dell'EER
- rifiuti che il paese di destinazione ha notificato come pericolosi ai sensi dell'art. 3 della convenzione di Basilea
- rifiuti la cui importazione è stata vietata dal paese di destinazione
- rifiuti che l'autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere non essere gestiti in modo ecologicamente corretto nel paese di destinazione (art. 59).

L'allegato V del nuovo reg. si articola in sole 2 parti (I e II)



Divieto di esportazione per rifiuti NP destinati a recupero verso Paesi non OCSE

Dal **21 maggio 2027** si applica il divieto art. 40, prf. 1:

- rifiuti non pericolosi elencati nell'all. III o IIIB e miscele di rifiuti non pericolosi elencate nell'all. IIIA
- rifiuti non pericolosi e miscele di rifiuti non pericolose comprese in EER se non già elencati negli all. III, IIIA o IIIB;
- rifiuti non pericolosi, miscele di rifiuti non pericolosi non classificati sotto una voce specifica dell'all. III, IIIA, IIIB o nell'EER;
- rifiuti non pericolosi classificati alle voci **AB130** (sabbia usata per limatura), **AC250** (tensioattivi), **AC260** (letame liquido da porcilaia, feci), **AC270** (fanghi di depurazione)

Deroga al divieto di esportazione per rifiuti destinati a recupero verso Paesi non OCSE

Dal 21 maggio 2027, art. 40, prf. 2:

Detto divieto non si applica alle esportazioni destinate al recupero verso

- un **paese non OCSE incluso nell'elenco** dei paesi definito ai sensi dell'articolo 41

- per i **rifiuti non pericolosi e le miscele di rifiuti non pericolosi specificate in detto elenco**

alle seguenti condizioni:

Condizioni per deroga al divieto di esportazione art. 40

- il rifiuto è destinato a un impianto autorizzato ai sensi della legislazione del paese interessato ad effettuare operazioni di recupero per detto rifiuto;
- il rifiuto non è destinato ad operazioni intermedie salvo che tutte le successive operazioni di recupero non intermedie ed intermedie abbiano luogo nel medesimo paese di destinazione o in altri paesi per i quali il rifiuto figurano nell'elenco art. 41.

Procedure esportazioni destinate a recupero verso Paesi non OCSE dal 21 maggio 2027

In linea generale, si applicano per analogia

le disposizioni del titolo II (spedizioni nell'UE) con alcuni adattamenti (compresa digitalizzazione informazioni – art. 27)

Attenzione: si applicano comunque

- obblighi dell'esportatore (art. 46) e
- obbligo di garantire gestione ecologicamente corretta (art. 59).

Procedure per esportazioni destinate a recupero verso Paesi non OCSE dal 21 maggio 2027


Destinazione dei rifiuti	Tipologia di rifiuto non pericoloso	Procedura di spedizione (art. 40, prf. 3 e 4)
Recupero verso Paesi non OCSE iscritti all'elenco dei Paesi art. 41 per specifiche tipologie di rifiuto o miscela di rifiuti non pericoloso/i	riportato in Allegato IX della Convenzione di Basilea ma diverso da B3011	Obblighi generali di informazione (articolo 18) con obbligo art. 27 (digitalizzazione)
		Notifica e autorizzazione preventiva scritta*, se il Paese dichiara di accettare il rifiuto secondo questa modalità
	Rifiuti di cui al codice Basilea B3011 (rifiuti plastici)	Notifica e autorizzazione preventiva scritta* <u>decorsi 24 mesi da entrata in vigore</u>
	Rifiuti e miscele di rifiuti non pericolosi non riportati nell'allegato IX della Convenzione di Basilea	Notifica e autorizzazione preventiva scritta*

* Secondo art. 40 con adattamenti (no spedizione campioni a laboratorio o a prove sperimentali secondo obblighi di informazione, non esiste la possibilità di autorizzazione preventiva per impianto di recupero nel Paese non OCSE, revoca della notifica in caso di cancellazione del Paese o di specifiche tipologie di rifiuto dalla lista art. 41.

Elenco dei Paesi non OCSE - art. 41 -> 43

- da adottare **entro il 21 novembre 2026** e da aggiornare almeno **ogni 2 anni** con atto delegato della Comm. UE
- il Paese non OCSE presenta **domanda in inglese** (art. 42(1))
 - dimostrando i **requisiti** di art. 42(3) e
 - dichiarandosi disponibile a fornire aggiornamenti in caso di modifiche e comunque entro 5 anni
- istruttoria e decisione di Comm. UE sull'inclusione del paese nell'elenco

Paesi cui si applica la decisione OCSE 2001(107)final



Australia, Canada, Cile, Islanda, Israele, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Repubblica di Corea, Svizzera, Turchia, USA, (Colombia, non ancora a pieno titolo in OCSE!), Costa Rica, Regno Unito

Esportazioni destinate a recupero verso Paesi OCSE

Art. 44 – dal 21 maggio 2026:

Si applicano **per analogia le disposizioni** del titolo II **sulle spedizioni nella UE** con specifici adattamenti. Si segnalano in particolare i seguenti:

- **divieto di export per rifiuti urbani indifferenziati, 191210 e RDF da RU indifferenziati (v. art. 4(3));**
- **obbligo di notifica e autorizzazione preventiva scritta per miscele di rifiuti dell'all. IIIA destinate a operazioni INTERMEDIE nel paese OCSE se successive operazioni R intermedie o non intermedie si svolgono in Paese NON OCSE;**
- **B3011 sottoposto a notifica e aut. preventiva scritta**

Esportazioni di rifiuti destinati al recupero vs. Paesi OCSE

Art. 44, prf. 2:

- **dal 21 maggio 2027**, obbligo di fornire prova documentale dell'**avvenuto audit sull'impianto** di destino (art. 46(3)) salvo esonero causa accordo tra UE e Stato OCSE;
- i rifiuti dell'allegato III B e le **spedizioni di rifiuti destinati alle prove di trattamento sperimentali** (art. 4(5)), sono soggetti a **notifica e autorizzazione preventive scritte**;
- le spedizioni di rifiuti destinati alle **analisi di laboratorio** sono soggette alla procedura di **notifica e autorizzazione preventive scritte, salvo** che la quantità di rifiuto sia stata determinata in base alla quantità minima ragionevolmente necessaria per eseguire adeguatamente l'analisi in ciascun caso particolare e non superi i 25 kg, nel qual caso si applicano gli **obblighi di informazione**;

Esportazioni di rifiuti destinati al recupero vs. Paesi OCSE

Art. 44, prf. 2 e segg. – Adattamenti procedurali:

- possibilità di silenzio assenso per autorità di destino di Paese OCSE
- **digitalizzazione** di informazioni e documenti (art. 27)
- l'impianto intermedio R rilascia conferma scritta entro 3 gg lavorativi dal ricevimento rifiuti
- l'autorizzazione alla spedizione del rifiuto è revocata da autorità di spedizione se interviene un divieto della Comm. UE di esportazione vs. Paese non OCSE
- precise condizioni per esecuzione di spedizione (art. 44(5))
- specifici adattamenti a procedura (art. 44(3), 38(2 da a ad e), 38(3 da b a g) e (6))
- i rifiuti esportati sono destinati a R in impianti autorizzati ad operare ai sensi della normativa applicabile del Paese di destinazione

Esportazioni di rifiuti destinati al recupero vs. Paesi OCSE

Art. 44, prf. 2:

Attenzione: si applicano comunque

- obblighi dell'esportatore (art. 46) **dal 21 maggio 2027** e
- obbligo di garantire gestione ecologicamente corretta (art. 59)
dal 21 maggio 2026.

Quadro delle procedure per esportazioni dalla UE

Destinazione dei rifiuti	Paesi di destinazione	Tipologia di rifiuto	Procedura di spedizione
Smaltimento	paesi Efta aderenti alla convenzione di Basilea	tutti	Notifica e autorizzazione preventiva scritta (articolo 38)
Recupero	paesi Ocse (art. 44, 45 e 46)	Lista verde (all. III ad eccezione di B3011) e miscele all. IIIA, campioni rif. per analisi di laboratorio in $q \leq 25$ kg	Obblighi generali di informazione (articoli 44, 18)
		B3011, Lista ambra (all. IV), allegato IIIB, rifiuti e miscele fuori lista), rifiuti destinati a prove sperimentali o rifiuti destinati ad analisi di laboratorio per $q > 25$ kg	Notifica e autorizzazione preventiva scritta (articoli 44 e 38)
	paesi non Ocse (art. 39 -> 43 e 46)	Rifiuti pericolosi e altri tipi di rifiuti «considerati critici»	Divieto articolo 39
		Rifiuti non pericolosi	Divieto art. 40 salvo deroga per Paesi e tipologie rifiuto iscritti all' ELENCO art. 41 secondo procedure riportate in atto delegato della Comm. UE

Export destinato al recupero verso Paesi OCSE – monitoraggio e procedura di salvaguardia **dal 20.5.2024**

Art. 45:

La Comm. UE monitora le esportazioni di rifiuti verso paesi Ocse affinché

- non causino danno significativo all'ambiente e alla salute umana nel paese di destinazione o che
- rifiuti importati dall'UE non siano spediti verso paesi terzi

1. valuta segnalazioni corredate di informazioni e dati da parte di persone fisiche e giuridiche su casi di gestione rifiuti ecolog. non corretta o effetti negativi su gestione rifiuti prodotti nel paese di destino
2. interloquisce con l'autorità competente del paese Ocse, assume informazioni e consulta gli stakeholders
3. **fino a proibire export verso un determinato Paese OCSE per specifiche tipologie di rifiuto.**

Export destinato al recupero verso Paesi OCSE – monitoraggio e procedura di salvaguardia **dal 20.5.2024**

Art. 45, prf. 5:

Sull' export di rifiuti PLASTICI dalle UE verso Paesi OCSE la Commissione deve esercitare un **controllo specifico**

Entro 21 maggio 2026 la Commissione valuta se i paesi a cui si applica la decisione OCSE e che importano volumi significativi di rifiuti di plastica dall'Unione sono conformi all'art. 45.

Obblighi per (tutti gli) esportatori di rifiuti dalla UE dal 21 maggio 2027

Art. 46:

- Il notificatore o il soggetto che organizza la spedizione dall'Unione esporta **solo se può dimostrare** che gli impianti che riceveranno i rifiuti nel paese di destinazione li gestiranno in modo ecologicamente corretto (art. 59).
- Il notificatore o la persona che organizza la spedizione **non esporta rifiuti verso un impianto che non soddisfa i criteri** (all. X, parte B).

Obblighi per (tutti gli) esportatori di rifiuti dalla UE

Art. 46:

- Il notificatore/soggetto che organizza assicura che gli impianti che gestiranno i rifiuti nel paese di destinazione siano stati sottoposti, **prima della spedizione**, ad un **audit**
 - **di terza parte indipendente** (da notificatore/impianto di destino),
 - **in possesso di adeguate qualifiche secondo i criteri dell'all. X, parte A)**
 - **autorizzata o accreditata da un organismo ufficiale nazionale a svolgere audit ai sensi dell'art. 46**
- **L'audit**
 - **comprende controlli sia fisici sia documentali e verifica conformità impianto ai criteri (all. X, parte B)**
 - **deve essere stato svolto non oltre 2 ANNI precedenti la spedizione.**

Obblighi per (tutti gli) esportatori di rifiuti dalla UE

Art. 46:

Per adempiere a questo obbligo, il notificatore o il soggetto che organizza la spedizione deve alternativamente

- **commissionare un audit** (art. 46)
- acquisire la relazione di **audit commissionato da parte di altro notificatore/soggetto** che organizza la spedizione o **dallo stesso impianto di destinazione**, reso disponibile alla Comm.UE e notificato ad apposito **registro** (art. 46, prf. 8) gestito dalla Comm.UE
- verificare che l'audit sia stato condotto in modo conforme e sia dimostrata la conformità dell'impianto con i criteri riportati nell'all. X, parte B.

Obblighi per (tutti gli) esportatori di rifiuti dalla UE

Art. 46:

Il notificatore o la persona che organizza la spedizione commissiona inoltre **senza indugio un audit ad hoc** qualora riceva informazioni attendibili secondo le quali l'impianto non soddisfa più i criteri di cui all'allegato X, parte B.

Se un audit ad hoc dimostra che un impianto non soddisfa più i criteri di cui all'allegato X, parte B, il notificatore o la persona che organizza la spedizione **sospende immediatamente l'esportazione** di rifiuti verso tale impianto e **ne informa le autorità competenti di spedizione** interessate.

Il notificatore o la persona che organizza che ha commissionato o condotto un audit assicura che **l'audit è messo a disposizione, a condizioni commerciali eque**, di altri notifikatori o persone che organizzano spedizioni.

Obblighi per (tutti gli) esportatori di rifiuti dalla UE

Art. 46:

Il notificatore o la persona che organizza **notificano alla Commissione gli audit** che

- hanno commissionato o che
- lo stesso impianto sottoposto ad audit ha commissionato e
- che hanno dimostrato la conformità di un impianto ai criteri dell. X, parte B

La Comm.UE

- istituisce e mantiene aggiornato un **registro** contenente le informazioni ricevute
- rende **accessibili al pubblico** le informazioni contenute nel registro

Obblighi per (tutti gli) esportatori di rifiuti dalla UE

Art. 46, prf. 9:

- Su richiesta di
 - un' autorità competente o
 - un' autorità coinvolta nelle ispezioni,

il notificatore o la persona che organizza la spedizione fornisce, in una **lingua accettabile** per autorità interessata, **prove documentali** attestanti che **gli audit** sono stati effettuati **presso tutti gli impianti** verso i quali esporta rifiuti

Obblighi per (tutti gli) esportatori di rifiuti dalla UE

Art. 46, prf. 10:

- il notificatore o la persona che organizza la spedizione esportando rifiuti dall'UE deve fornire su base annuale informazioni, per via elettronica sulle modalità di adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 46

Art. 46, prf. 11: Esenzione da audit in caso di accordo internazionale tra UE e Paese OCSE che riconosce un impianto come “conforme”

In questo caso il notificatore o la persona che organizza la spedizione di rifiuti dall'Unione effettua senza indugio un **audit ad hoc** sull'impianto nel caso in cui riceva prove secondo le quali l'impianto non soddisfa più i criteri di cui all'allegato X, parte B. In tal caso, la persona fisica o giuridica notifica alle autorità competenti di spedizione tali prove, nonché la sua intenzione di effettuare un audit ad hoc.